

Comune di Lariano

pec: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it

p.c. Città metropolitana di Roma Capitale

Hub 2 “Sostenibilità territoriale”

Dipartimento XI, “Geologico – Difesa suolo e Aree Protette”

pec: difesasuolo@pec.cittametropolitanaroma.it

Servizio Vigilanza Parco Castelli Romani

Responsabile Coordinamento Servizio Vigilanza

pec: guardiaparco.pcr@pec.regione.lazio.it

e-mail: lierussi@regione.lazio.it

Nucleo Carabinieri Forestale di Velletri

pec: frm43079@pec.carabinieri.it

p.c. Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del turismo

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -

Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per

l'Area Metropolitana di Roma, e per la Provincia di Rieti

pec: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto: Piano di Gestione e Assestamento Forestale del bosco comunale di Lariano. Taglio di fine turno bosco ceduo matricinato di castagno dell'età di anni 18, particella assestamentale n. I del PGAF, approvato ed esecutivo, del comune di Lariano (periodo validità 2017 – 2032), iscritto al N. C.T. del Comune di Lariano (RM) al foglio n. 3, particelle n. 2, 12p, 65, 66p. Località “Carmignana”. Superficie netta al taglio Ha 21.65.00.

Parere di Conformità PGAF (approvato con Determina regionale G07385 del 12/06/2025) ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29/97.

Prat. FOR. 12/2025

VISTA la richiesta di nulla osta inviata dall'Ing. Antonino Tuzi, in qualità di Responsabile del Settore V Patrimonio e Ambiente del comune di Lariano, e assunta al protocollo dell'Ente Parco 26 maggio 2025 al n. 3350, relativa all'intervento di utilizzazione forestale di taglio boschivo di cui all'oggetto, fondo di proprietà del comune di Lariano;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984, *"Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani"* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2021, *"Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali"* Capo VI – *Disposizioni in materia di transizione ecologica e rifiuti* – art. 82 *"Modifica alla perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani"*;

VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, *"Legge quadro sulle aree protette"* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997, *"Norme in materia di aree naturali protette regionali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004;

VISTA la L. R. n. 24 del 6 luglio 1998;

VISTA la L. R. n. 53 del 11 dicembre 1998;

VISTA la L. R. n. 14 del 6 agosto 1999;

VISTO il P.T.P. – Ambito Territoriale n. 9 – Castelli Romani, approvato con Legge Regione Lazio 6 luglio 1998 n. 24 e 25;

TENUTO CONTO del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 21 aprile 2021, n. 5 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021 – supplemento 2;

VISTO il R.D. Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, *"Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali"*;

VISTA la Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 recante *"Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea"*;

VISTA la L. R. n. 39 del 28 ottobre 2002, *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"* e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale n. 7 del 8 aprile 2005 *"Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)"* e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”*;

VISTA la DGR 14 aprile 2016, n. 159 *“Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 06 dicembre 2016 *“Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”*;

VISTA la DGR 19 giugno 2018, n. 305 *“Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97”*;

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni identificano, tra gli altri, la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030017 *“Maschio dell’Artemisio”* interessata dagli interventi in oggetto;

CONSIDERATO che nella scheda Natura 2000 della ZSC *“Maschio dell’Artemisio”* codice IT6030017 è riportata la presenza di habitat di interesse comunitario, tra cui l’habitat 9260 *“Foreste di Castanea sativa”* e di specie di cui all’allegato I della Direttiva 2009/147/CE, tra cui *Lullula arborea* (tottavilla) e *Lanius collurio* (averla piccola), e di specie elencate nell’allegato II della

Direttiva 92/43/CEE, tra cui *Bombina variegata* (ululone dal ventre giallo) ed *Elaphe quatuorlineata* (cervone);

CONSIDERATO che nell'area della ZSC "*Maschio dell'Artemisio*" è stata rilevata con certezza, tramite osservazione e ripresa filmata diretta della nidificazione, la presenza del Biancone (*Circaetus gallicus*), specie prioritaria di interesse comunitario inserita nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE;

CONSIDERATO che nell'area della ZSC "*Maschio dell'Artemisio*" è stata rilevata con certezza, tramite riprese filmate, la presenza del lupo (*Canis lupus* L.) che si rileva essere stanziale e presente con più individui nella zona, ed è specie di interesse comunitario inserita nell'appendice II e V della Direttiva 92/43/CEE;

VISTO il comma 11 dell'articolo 44 della L. R. 29/97 s.m.i. "*Fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia ovvero fino all'approvazione dei relativi piani, e comunque non oltre il 31 dicembre 2029, alle aree protette istituite con legge regionale e a quelle istituite nonché ampliate si applicano le norme di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune di Roma capitale, quanto previsto ai commi 13 e 14. Nelle aree naturali protette per le quali nella relativa legge istitutiva non sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona B, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona B.*";

CONSIDERATO che all'interno del perimetro del Parco sono vigenti le norme di salvaguardia di cui all'art 8 della legge regionale n 29/97;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00027 del 28 febbraio 2025 con il quale è stato nominato il dott. Francesco Ciferri direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani;

VISTO l'Atto di Organizzazione del Parco Regionale dei Castelli Romani n. I del 05 maggio 2025 "*Struttura organizzativa dell'Ente Parco Castelli Romani.*";

VISTA la disposizione di servizio del Direttore del Parco dei Castelli Romani "*Organizzazione protocollo – Assegnazioni posta protocollata in entrata.*" protocollo n. 2720 del 05/05/2025, che assegna alla dr.ssa Michela Cantù le istanze di nulla osta forestali, nei comuni di Ariccia, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lariano, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa;

VISTO il *“Piano di Gestione e Assestamento Forestale del comune di Lariano (Rm). Periodo di Validità 2017/2018 – 2031/2032.”*;

PRESO ATTO del *“Parere di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. sul Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dei boschi del Comune di Lariano (el. prog. 671/2024)”* prot. regionale n. 1244193 del 10/10/2024, assunto al protocollo dell’Ente Parco in data 10/10/2024 con il n. 5979;

VISTO il nulla osta, con prescrizioni, al PGAF, rilasciato da questo Ente Parco in data 28/01/2025 con protocollo n. 509;

VISTA la Determinazione regionale n. G07385 del 12/06/2025 L.R. n. 39/02 *“Norme in materia di gestione forestale”. Art 16 “Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva”. Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) dei boschi di proprietà del Comune di Lariano - Comune di Lariano (Rm). Approvazione cronoprogramma degli interventi di utilizzazione forestale - periodo di validità aggiornato 2017/18 - 2031/32;*

VISTA la Determina regionale n. G10960 del 28/08/2025 *“L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” - Art. 16 comma 1 “Approvazione forestale e pascoliva” – Esecutività del cronoprogramma degli interventi di utilizzazione forestale dei boschi di proprietà del Comune di Lariano (RM) – Periodo di validità aggiornato 2017/2018 – 2031/2032.;*

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall’art. 4 dell’Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell’art. 130 del RD n. 3267/1923;

ESAMINATO il *“Progetto di taglio di fine turno e stima del bosco ceduo castanile matricinato di denominato Sezione N.1 “CARMIGNANA” Il LOTTO del PGAF del comune di Lariano”* allegato all’istanza;

PRESO ATTO che il Piano degli interventi colturali del PGAF del Comune di Lariano, in relazione alla particella forestale I, facente parte della Compresa colturale *“Cedui di castagno a indirizzo produttivo”*, dispone quale epoca di realizzazione dell’intervento in oggetto il 2° Periodo (2025/2026 – 2028/2029);

TENUTO CONTO che la Particella forestale n. I del PGAF del comune di Lariano, risulta ricadere per circa i due terzi della superficie all’interno della ZSC IT6030017 *“Maschio dell’Artemisio”*, dove è presente l’habitat di interesse unionale 9260 *“Foreste a Castanea Sativa”*;

TENUTO CONTO che l'intervento di taglio ricade parzialmente in area di “aree di attenzione potenzialmente alta – Apa” e CI “aree di potenziale ampliamento dei fenomeni franosi” del P.S.A.I. Bacini Liri Garigliano e Volturno;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico Rischio Frana dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, le aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) e le aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) sono equiparate alle aree classificate quali a rischio di frana molto elevato (R4) Le norme del PsAI-Rf prescrivono in tali casi, a corredo del progetto per gli interventi consentiti, la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica, redatto ai sensi degli artt. 17 e segg., che per i tagli colturali si concretizza in una relazione sintetica di compatibilità;

VISTO lo studio di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 47 comma 2 lettera b) del Regolamento regionale n. 7 del 8 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*” e s.m.i. redatto a luglio 2025 e acquisito al protocollo dell'Ente Parco al numero 6743 del 10/10/2025;

TENUTO CONTO che l'intervento di taglio ricade all'interno dell'area configurata come “*Sistema del Paesaggio naturale*” del P.T.P.R., in particolare nell'ambito del “*Paesaggio naturale*” del P.T.P.R. tavola A – Sistemi ed Ambiti del Paesaggio;

TENUTO CONTO che l'intervento di taglio ricade nelle aree “*(...) beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche*” art. 8 NTA del PTPR tavola B - Beni paesaggistici;

TENUTO CONTO che l'intervento di taglio ricade nelle aree “*(...) protezione delle aree boscate*” art. 39 NTA del PTPR tavola B- Beni paesaggistici;

TENUTO CONTO che a seguito di richiesta integrazioni formulata dallo scrivente ufficio con protocollo n. 4094 il 23/06/2025, il richiedente ha provveduto a trasmettere le integrazioni acquisite al protocollo dell'Ente Parco ai numeri 6743 del 10/10/2025 e 7078 del 22/10/2025, relative a:

- elaborato progettuale adeguato secondo quanto prescritto dal parere di Valutazione di Incidenza, espresso per il PGAF del comune di Lariano (prot. regionale n. 1244193 del 10/10/2024), e dalle misure di Conservazione Sito Specifiche, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale e degli Assessori 159/2016;

- la dichiarazione di conformità dell'intervento alla Pianificazione Forestale Territoriale vigente, alle Misure di Conservazione della ZSC "Maschio dell'Artemisio" e all'assenza di variazioni dello stato dei luoghi e dei vincoli dell'area interessata dall'intervento, resa da parte del richiedente e del progettista;
- "Studio di Compatibilità geomorfologica" di cui all'art. 47 comma 2 lettera b) del Regolamento regionale n. 7 del 8 aprile 2005 *"Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)"* e s.m.i., relativo alla fattibilità dell'intervento, nel quale si dichiara *"gli interventi proposti non concorrono a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, non aggravano né modificano le condizioni di stabilità del versante interessato, non interferiscono con la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali per la messa in sicurezza dell'area. Gli interventi previsti sono quindi compatibili con la situazione geomorfologica ed idrogeologica attualmente riscontrata nell'area di interesse"*;

CONSIDERATO che il progetto di taglio e il relativo piedilista di matricinatura, così come integrato, prevede mediamente il rilascio di 60 matricine ad ettaro per un totale di 1426 matricine rilasciate.

CONSIDERATO che lungo l'impluvio coincidente con il confine della ZSC "Maschio dell'Artemisio" si è provveduto a rilasciare una fascia di rispetto a conservazione integrale, della larghezza di 30 metri, materializzata con vernice rosso fluo e lettera X, come prescritto nel Parere di Valutazione d'incidenza al PGAF;

CONSIDERATO che lungo il confine con il bosco tagliato, a nord del lotto, si è provveduto a rilasciare una fascia di rispetto da rilasciarsi, della larghezza di 20 metri, segnata con vernice rosso fluo e lettera X, al fine di rispettare quanto disposto dalle Misure di Conservazione della ZSC in merito alla differenza di età fra i polloni di due tagliate contigue, che deve essere di almeno 4 anni;

TENUTO CONTO del sopralluogo congiunto svolto in data 20/10/2025 dai tecnici del Parco e dal dott. Agr. Fabrizio Dezzi, nel corso del quale è stata verificata la marcatura del bosco, in particolare è stata visionata la fascia di rispetto da destinare a conservazione integrale per una profondità di 30 m lungo l'impluvio;

Ai sensi di quanto sopra riportato, l'esame istruttorio dell'intervento forestale in oggetto eseguito

dalla dott.ssa Michela Cantù, sulla base del PGAF approvato, del progetto di taglio di utilizzazione di fine turno, della documentazione integrativa inviata e del sopralluogo svolto, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente parere, è risultato positivo a condizione che:

1. siano rispettate le prescrizioni contenute nella Determinazione regionale n. G07385 del 12/06/2025 L.R. n. 39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Art 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva". Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) dei boschi di proprietà del Comune di Lariano - Comune di Lariano (Rm). Approvazione cronoprogramma degli interventi di utilizzazione forestale - periodo di validità aggiornato 2017/18 - 2031/32; e, in particolare quelle contenute nel Nulla osta dell'Ente Parco n. 509 del 28/01/2025;
2. venga apposta la cartellonistica dei lavori e dei rischi che indichi il divieto di accesso a coloro che non assolvono funzioni connesse all'esecuzione dell'intervento. Il cartello dovrà, inoltre, riportare i riferimenti delle Determinazione regionale di approvazione n. G07385 del 12/06/2025 e di esecutività n. G10960 del 28/08/2025, del provvedimento della Città metropolitana di Roma Capitale e del nulla osta rilasciato dall'Ente Parco (numero e anno) nome del proprietario e nome della ditta che effettua il taglio;
3. prima dell'avvio e durante l'intervento di taglio di fine turno si provveda a interdire l'accesso alle strade forestali, piste forestali, imposti e piazzali, ai non addetti ai lavori, impedendo l'abbandono di rifiuti nel bosco;
4. il taglio e lo sgombero delle tagliate dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile, al fine di ridurre il tempo di esposizione a disturbi derivanti da rumore e dalle attività poste in essere per le specie faunistiche tutelate, a partire dal 1° di ottobre fino alla fine di febbraio; nell'impossibilità di eseguire lo sgombero della tagliata entro fine febbraio, per comprovati motivi indipendenti dalla Ditta o dal proprietario, può essere effettuato in un periodo successivo solo a seguito di parere dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione Regionale Ambiente, sentito l'Ufficio Naturalistico dell'Ente Parco;
5. lo sgombero della tagliata deve essere effettuato contemporaneamente alle operazioni di taglio e queste ultime devono essere interrotte se si prevede di non poter riuscire a sgomberare la tagliata entro fine febbraio;

6. sia rispettata la prescrizione della Pronuncia per la valutazione d'incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 – nota prot. reg. n. 1244193 del 11/10/2024: “5. *gli interventi di taglio, in entrambe le Comprese, allestimento ed esbosco fino all'imposto devono essere sospesi dal 1° marzo al 30 settembre*”;
7. sia osservata la normativa di cui alla Legge 353 del 21 novembre 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni ed integrazioni e quanto disposto a livello regionale riguardo l'individuazione del periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi;
8. in funzione della potenziale presenza assidua nella zona di esemplari di lupo e di altre specie di interesse comunitario, deve essere prestata particolare attenzione al rispetto dei tempi di conclusione delle attività di taglio e di utilizzo di mezzi motorizzati all'interno del bosco oggetto di intervento;
9. al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, siano ripulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante il taglio boschivo;
10. in ottemperanza all'art. 33 Comma 3 bis della LR n. 29 del 6 ottobre 1997 “(...) lo sgombero dei prodotti legnosi dal letto di caduta delle piante al punto di concentramento deve essere effettuato mediante muli e il materiale trasportato a soma qualora vi sia il rischio che le ruote dei mezzi meccanici o le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al sottobosco.”;

Si esprime parere favorevole all'intervento in oggetto

Il Tecnico istruttore
(dott.ssa Michela Cantù)

Visto il parere sopra espresso, si ritiene concluso con esito favorevole il presente procedimento amministrativo, trattandosi di una istanza in regime di comunicazione.

Il richiedente dovrà comunicare all'Ente Parco e con almeno 15 giorni di anticipo la data d'inizio dell'intervento e il nome della ditta che effettuerà il taglio, al fine di consentire il sopralluogo, per la verifica del rispetto delle prescrizioni del presente nulla osta. Nella comunicazione d'inizio lavori dovrà essere **certificata l'assenza di variazioni, sia nello stato dei luoghi, sia degli atti amministrativi presentati a corredo della domanda di nulla osta**, pervenuta al protocollo dell'Ente Parco in data 26 maggio 2025 al n. 3350.

La non osservanza delle prescrizioni, così come previsto al comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/'97, comporta la sospensione dell'attività medesima e la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della Legge 394/'91.

Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti all'esecuzione dell'intervento selvicolturale oggetto del presente nulla osta, sono comunque da intendersi attribuite al richiedente del presente nulla osta.

Nel caso il taglio sia eseguito da ditta esterna questa dovrà trasmettere all'Ente Parco la dichiarazione di avere preso visione e di accettare sotto la propria responsabilità le prescrizioni contenute nel documento di approvazione del PGAF e nel nulla osta dell'Ente Parco n. 509 del 28/01/2025, di cui riceverà copia dal proprietario, apponendo il proprio timbro sul frontespizio dello stesso. La copia del nulla osta dovrà essere allegata alla dichiarazione.

Il richiedente dovrà altresì comunicare la data **di fine lavori entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.**

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente parere.

Il Responsabile del Procedimento

(dott.ssa Michela Cantù)

Il Direttore

(dott. Francesco Ciferri)